Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 settembre 1941 - Anno XIX

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 21 agosto 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 2 gennaio 1941-XIX, registro 1 Africa Italiana, foglio 2.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Abdalla Ibrahim 2, ascari (63853) (*alla memoria*). — Porta munizioni di squadra mitraglieri, durante un combattimento, visto che la propria arma era rimasta senza munizioni, non esitava ad attraversare una zona battuta da raffiche di mitragliatrici nemiche, per assicurare il rifornimento. Ferito gravemente al petto, si trascinava, con sforzi sovrumani, fin presso l'arma, con le cassette di cartucce. Ai compagni accorsi, dichiarava, prima di spirare, di sentirsi orgoglioso di aver adempiuto interamente al proprio dovere. — Siciat Gabriel (Ancoberino), 6 giugno 1938-XVI.

Abdalla Mohamed Ismail, ascari (*alla memoria*). — Porta ordini di compagnia, fatto segno a improvviso intenso fuoco avversario, si lanciava arditamente alla baionetta contro nemico bene appostato, trascinando con la parola e con l'esempio i compagni. Ferito, continuava a battersi animosamente, finchè, colpito una seconda volta, cadeva gloriosamente sul campo. — Siciat Gabriel, 6 giugno 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cimmaruta Roberto fu Enrico e fu Sofia Pacifico, nato a Napoli il 2 maggio 1898, maggiore s.p.e. — Comandante di un settore militare infestato da nemici e commissario di governo, in quattro mesi di operazioni di grande polizia coloniale, con decisive audaci azioni e brillanti iniziative, infliggeva ai nemici gravi perdite, determinando la completa pacificazione di una vasta zona e dava ripetute prove di valore personale. — Zona Cassam-Scioukorà-Zuqualà, gennaio-aprile 1939-XVII.

Abrehà Ciuron, ascari (143768). — Porta munizioni di mitragliatrice leggera, durante un combattimento contro forze nemiche trincerate in un fortino, visto che le munizioni erano quasi esaurite, benchè ferito, atraversava più volte zone scoperte a battute dal fuoco avversario, per assicurare la continuità del fuoco. Esempio mirabile di dedizione al dovere. — Siciat Gabriel, 6 giugno 1938-XVI.

Andemariam Netzerab, sciumbasci (32721). — Durante un combattimento, benchè ferito, continuava a battersi animosamente, incitando gli ascari a non dare tregua al nemico. — Messenò Mariam, 4 novembre 1937 - M. Corofù, 14 novembre 1937 - Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Belenè Temelsò, ascari (*alla memoria*). — Durante violento combattimento, mentre arditamente si lanciava contro forti nuclei avversari, incurante della reazione avversaria, cadeva eroicamente sul campo, colpito da una raffica di mitragliatrice. — Sagà Micael, 1° giugno 1938-XVI.

Daher Eden, ascari (31771). — In un combattimento, benchè ferito, continuava arditamente a combattere, rifiutando ogni soccorso. Esempio di abnegazione, ardimento ed attaccamento al dovere. — Monte Uoti, 17 marzo 1938-XVI.

Futur Uoldegabriel, ascari (63784). — Porta munizioni di mitragliatrice leggera, durante un combattimento contro forze nemiche trincerate in un fortino, visto che le munizioni erano quasi esaurite, benchè ferito, attraversava più volte zone scoperte e battute dal fuoco avversario, per assicurare la continuità del fuoco. Esempio mirabile di dedizione al dovere. — Siciat Gabriel, 6 giugno 1938-XVI.

Ghebrè Cashai, ascari (*alla memoria*). — Porta arma tiratore, durante un combattimento si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Colpito mortalmente, immolava gloriosamente la vita sul campo. — Monte Abbamanos, 23 aprile 1938-XVI.

Gheremedin Uoldu, ascari. — Durante uno scontro, rimasto ferito, continuava a combattere incitando i compagni. Esempio di dedizione al dovere e sprezzo del pericolo. — Messenò Mariam, 4 novembre 1937 - M. Corofù, 14 novembre 1937 - Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Gherenchiel Masghennà, buluc basci (56835). — Valoroso graduato, in aspro combattimento, si slanciava per primo all'attacco della posizione avversaria, trascinando col suo esempio la mezza compagnia di cui era il graduato più anziano. Malgrado la rabbiosa reazione avversaria, persisteva nella azione e costringeva il nemico alla fuga. Esempio sempre di dedizione al dovere e sprezzo del pericolo anche in altri combattimenti. — Messenò Mariam, 4 novembre 1937 - Bir Assegherti, 8-21 maggio 1938-XVI.

Hailè Fessaha, ascari. — Durante un combattimento, benchè ferito, continuava a battersi ed a incitare i compagni. — Monte Uoti, 12 luglio 1938-XVI.

Ibrahim Otman Aden, ascari (63786). — Valoroso mitragliere, durante un combattimento, inceppatasi l'arma e minacciato da presso da un forte nucleo nemico si difendeva a colpi di bombe a mano e, sebbene ferito gravemente ad una spalla, riusciva a portare al sicuro la mitragliatrice. — Zona Utit (Ancoberino), 8 luglio 1938-XVI.

Mohamed Ali Omar, ascari (78258). — Durante un combattimento, benchè ferito ad una gamba, continuava a battersi animosamente, rifiutando ogni soccorso sino al termine dell'azione. — Monte Uoti, 12 luglio 1938-XVI.

Mahamud Mohamed, ascari (63866). — Addetto ad una squadra mitraglieri, durante un combattimento, visto che un gruppo nemico tentava occupare una collina dominante, guidava pochi animosi verso la posizione e, occupatala, la difendeva a colpi di bombe a mano fino all'arrivo dei rinforzi. — Siciat Gabriel (Ancoberino), 6 giugno 1938-XVI.

Mecascià Uoldeiohannes, ascari (00733). — Durante una carica dello squadrone, accortosi che tre avversari avevano preso di mira un ufficiale, si slanciava contro di essi, riuscendo, pur avendo avuto il cavallo colpito, ad ucciderne due ed a porre in fuga il terzo. — Ocolò, 10 luglio 1938-XVI.

Osman Mohamed, ascari (97117). — Tiratore di fucile mitragliatore, durante un violento combattimento, benchè ferito, rifiutava di abbandonare l'arma e continuava a far fuoco efficacemente. Esempio di dedizione al dovere. — M. Corofù, 14 novembre 1937 - Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Omar Ibrahim, ascari (62973). — Porta ordini di compagnia, durante un combattimento, visto cadere ferito il proprio comandante di compagnia e fatto segni al tiro di nuclei nemici, incurante del pericolo proteggeva colla propria persona il superiore, riuscendo a trarlo in salvo. — Siciat Gabriel (Ancoberino), 6 giugno 1938-XVI.

Omar Mohamed Ibrahim, ascari (61543). — Durante un combattimento si lanciava tra i primi all'assalto, a colpi di bombe a mano. Gravemente ferito ad una gamba, rifiutava ogni soccorso, continuando a battersi animosamente ed a incitare i compagni alla lotta. - Monte Uoti, 12 luglio 1938-XVI.

Sebehat Uoldemariam, muntaz (61640). — Durante un combattimento, ferito gravemente ad un braccio, si medicava da sè e riprendeva a combattere con calma e ardimento. — Costante esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. — Monte Corofù, 14 novembre 1937-Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Teclè Gheresillasse, buluc basci (55388). — In un'azione contro nemici attaccava per primo una posizione avversaria e, trascinando con l'esempio i propri uomini, la conquistava di slancio. In altro combattimento, visto minacciato il fianco del reparto, attaccava di iniziativa i nuclei nemici, volgendoli in fuga. In successive azioni confermava le sue doti di valoroso graduato, calmo e deciso. — Ghederrà-Messenò Mariam-M. Corofù-Assegherti, 11 settembre 1937 - 4 novembre - 14 novembre 1937 - 21 maggio 1938-XVI.

Teclè Luhul, ascari (88648). — Portaferiti, durante un combattimento, visto cadere il proprio ufficiale si lanciava in suo aiuto, rimanendo a sua volta ferito gravemente. Incurante del dolore continuava il fuoco contro il nemico. Esempio di dedizione al dovere. — M. Corofù, 14 novembre 1937 - Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Tzegai Gherendries, buluc basci (55921). — Durante un combattimento, accortosi che nuclei nemici sfruttando le asperità del terreno, tentavano aggirare la compagnia, di iniziativa si portava col proprio buluc su di una altura, riuscendo, con azione decisa, a sventare la minaccia. — Sagà Micael, 1° giugno 1938-XVI.

Uoldemariam Negasà, ascari. — Durante un combattimento, benchè ferito, continuava a battersi ed a incitare i compagni. — Monte Uoti, 12 luglio 1938-XVI.

Zeresghi Gheremedin, muntaz (60379). — Comandante di buluc d'avanguardia, durante un aspro combattimento, benchè ferito ad una gamba, rifiutava ogni soccorso e continuava a battersi animosamente. Esempio di dedizione al dovere. — Sagà Micael, 1° giugno 1938-XVI.

CROCE DI GUERRA

Abdalla Alì I, ascari (66382). — Addetto ad una squadra mitraglieri, durante un combattimento, visto che un gruppo di avversari tentava occupare una collina dominante, con pochi animosi si lanciava verso la posizione, occupandola. Ferito ricacciava l'avversario a colpi di bombe a mano e non desisteva dalla lotta finchè non vedeva la posizione saldamente occupata dai nostri. — Siciat Gabriel (Ancoberino), 6 giugno 1938-XVI.

Apte Medanè, ascari (143767). — Durante un combattimento contro forze nemiche trincerate in un fortino, si portava audacemente a pochi metri dal fortino stesso per meglio colpire l'avversario. Circondato con la sua squadra, si difendeva arditamente, contrattaccando più volte il nemico, imbaldanzito, e resistendo con pochi compagni fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Siciat Gabriel, 6 giugno 1938-XVI.

Asfaha Abraha, ascari. — Durante un combattimento, visto che un nucleo nemico tentava di attaccare il buluc di retroguardia, sventava con il suo pronto intervento e col tiro efficace della propria mitragliatrice, l'insidia avversaria. — Rob Gheveà (Goggiam), 9 maggio 1938-XVI.

Asfahà Gheriesus, ascari (81735). — Portaferiti, in cruento scontro, visto cadere un compagno, incurante del nutrito fuoco avversario, gli prestava i primi soccorsi e lo trasportava in luogo defilato, indi partecipava al contrattacco, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. — Ghentò, 13 aprile 1938-XVI.

Agrahim Mohamed 5, ascari. — Durante uno scontro con forze avversarie, arditamente, con pochi compagni, si slanciava su di un nucleo nemico, che da un roccione insidiava il reparto, riuscendo, dopo lancio di bombe a mano, a eliminarlo. — Sagà Micael, 1° giugno 1938-XVI.

Asbahà Bairù, ascari (83739). — Si distingueva durante l'intera campagna per coraggio, calma, sprezzo del pericolo. In successivo violento combattimento si slanciava tra i primi all'assalto, trascinando i compagni con l'esempio. — M. Corofù, 14 novembre 1937 - Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Asfaha Catema, ascari. — Porta arma mitragliere, durante un combattimento, dava costante prova di coraggio e sprezzo del pericolo. Fra i primi si lanciava all'assalto e, rimasto ferito, incitava i compagni alla lotta. — Rob Gheveà (Goggiam), 9 maggio 1938-XVI.

Berhanè Chidanè, ascari (62084). — Portaordini di compagnia, in più combattimenti si prodigava instancabilmente percorrendo sotto violento fuoco nemico, terreno insidiato. Partecipava, indi, fra i primi, ad un contrassalto, incitando i compagni e dando prova di ardimento e valore. — Corfò, 7 giugno 1938-XVI.

Berhè Tesfaghergbis, muntaz (59962). — Durante un combattimento, visto cadere il proprio comandante di buluc, lo sostituiva nel comando e trascinava gli uomini all'assalto, incitandoli con l'esempio. In successive azioni confermava le qualità di graduato coraggioso e sprezzante del pericolo. — Messenò Mariam, 4 novembre 1937 - Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Cheflemariam Hagos, ascari (66134). — Durante un combattimento, noncurante dell'intenso fuoco avversario, eseguiva con calma efficaci raffiche. Indi, si lanciava più volte all'assalto, sloggiando il nemico dai suoi appostamenti e dando prova di ardimento e sprezzo del pericolo. — Ghentò, 13 aprile 1938-XVI.

Chidanè Negasì, muntaz. — Comandante di pattuglia di fiancheggiamento, avvistato un nucleo nemico numericamente superiore, non esitava ad attaccarlo, volgendolo in fuga e catturando due fucili. — Corfò, 7 giugno 1938-XVI.

Dagnon Endel, ascari (63802). — Durante un combattimento occupava tra i primi una munita posizione avversaria e, a colpi di bombe a mano, costringeva il nemico a ritirarsi disordinatamente, lasciando sul terreno numerosi morti, armi e munizioni. — Zona Conciá (Goggiam), 23 aprile 1938-XVI.

Emàn Tellà, ascari (63136). — Si offriva volontario per una rischiosa azione di pattuglia e, avvistato il nemico, si slanciava per primo all'assalto, contribuendo efficacemente al felice esito della azione. — Ghederrà, 11 settembre 1937-Messenò Mariam, 4 novembre 1937 - Assegherti, 25 maggio 1938-XVI.

Gedeon Ghidei, ascari. — Ascari fuciliere, gareggiava con i compagni in ardimento e sprezzo del pericolo. Si lanciava fra i primi contro numerosi nuclei nemici e con ardito tiro di bombe li disperdeva in fuga. Distintosi in ogni combattimento cui ha preso parte. — Corfò, 7 giugno 1938-XVI.

Ghebreab Chinfè, muntaz. — Alla testa del proprio buluc si slanciava arditamente all'assalto di una posizione avversaria, ponendo in fuga il nemico e causandogli sensibili perdite. — Corfò, 7 giugno 1938-XVI.

Ghebriet Bariagaber, muntaz (62191). — In cruento scontro trascinava i propri uomini contro una posizione nemica da cui partiva violento fuoco. Contribuiva validamente alla conquista della posizione stessa, dimostrando valore, coraggio e sprezzo del pericolo. — Sagà Micael, 1° giugno 1938-XVI.

Gheremedin Tesfau, ascari (77142). — Già distintosi durante l'intera campagna per aggressività e coraggio, in violento combattimento fra i primi si lanciava all'assalto incitando i compagni con l'esempio. — Ghederrà, 11 settembre 1937 - Messenò Mariam, 4 novembre 1937 - Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Gherenghilel Cahasai, ascari. — Durante un combattimento contro forze nemiche trincerate in un fortino, si portava audacemente a pochi metri dal fortino stesso per meglio colpire l'avversario. Circondato con la sua squadra, si difendeva arditamente, contrattaccando più volte il nemico, imbaldanzito, e resistendo con pochi compagni fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Siciat Gabriel, 6 giugno 1938-XVI.

Gheriesus Negussè, buluc basci (58150). — In successivi combattimenti si offriva volontario in azioni di pattuglia, dando prova di ardimento e spirito aggressivo. — M. Corofù, 14 novembre 1937 - Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Ghezai Merrag, ascari (63836). — Durante un combattimento occupava tra i primi una munita posizione avversaria e, a colpi di bombe a mano, costringeva il nemico a ritirarsi disordinatamente, lasciando sul terreno numerosi morti, armi e munizioni. — Zona Conciá (Goggiam), 23 aprile 1938-XVI.

Hailù Ammennai, buluc basci. — Durante uno scontro con nuclei nemici dava prova di coraggio e sprezzo del pericolo, contribuendo a sventare una minaccia avversaria. — Tabotuasciá · Jalet, 24 maggio 1938-XVI.

Ismail Daud, ascari (62999). — Durante un combattimento contro forze nemiche trincerate in un fortino, si portava audacemente a pochi metri dal fortino stesso per meglio colpire l'avversario. Circondato con la sua squadra, si difendeva arditamente, contrattaccando più volte il nemico, imbaldanzito, e resistendo con pochi compagni fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Siciat Gabriel, 6 giugno 1938-XVI.

Mohamed Hamed Dammena, ascari (63812). — Durante un combattimento contro forze nemiche trincerate in un fortino, si portava audacemente a pochi metri dal fortino stesso per meglio colpire l'avversario. Circondato con la sua squadra, si difendeva arditamente, contrattaccando più volte il nemico, imbaldanzito, e resistendo con pochi compagni fino al sopraggiungere dei rinforzi. — Siciat Gabriel, 6 giugno 1938-XVI.

Merrag Tesfù buluc basci (42157). — Di iniziativa, col proprio buluc, attaccava una posizione avversaria, conquistandola dopo cruento corpo a corpo. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Ghentò, 13 aprile 1938-XVI.

Negasc Mhasciò, sciumbasci (25704). — Durante un ciclo operativo contro elementi avversari si distingueva per ardimento e spirito combattivo. — Goggiam, aprile-maggio 1938-XVI.

Omar Abdalla, ascari (64319). — Porta ordini di compagnia, durante un combattimento contro nemico asserragliato in un fortino, raggiungeva la posizione tra i primi, conquistandola a colpi di bombe e volgendo in fuga l'avversario. — Zona Conciá (Goggiam), 23 aprile 1938-XVI.

Omardin Abadà, ascari (81706). — Addetto ad una squadra mitraglieri, durante un combattimento, visto che un gruppo di nemici tentava di occupare una collina dominante, con pochi animosi si lanciava verso la posizione, occupandola. Ferito, ricacciava l'avversario a colpi di bombe a mano e non desisteva dalla lotta finchè non vedeva la posizione saldamente occupata dai nostri. — Siciat Gabriel (Ancoberino), 6 giugno 1938-XVI.

Sahad Ibrahim, muntaz (65757). — Graduato calmo e coraggioso, capo arma di fucile mitragliatore, nel corso di violento combattimento, piazzava la sua arma allo scoperto e con efficacissimo tiro costringeva il nemico a ripiegare. Fra i primi si lanciava all'assalto, contribuendo validamente al successo dell'azione. — Ghentò, 13 aprile 1938-XVI.

Soliman Omar, ascari (63817). — Durante un combattimento occupava tra i primi una munita posizione avversaria e, a colpi di bombe a mano, costringeva il nemico a ritirarsi disordinatamente, lasciando sul terreno numerosi morti, armi e munizioni. — Zona Conciá (Goggiam), 23 aprile 1938-XVI.

Taddesè Gimmà, ascari. — Recluta amaca, in più combattimenti, era di esempio ai propri compagni, gareggiando con i vecchi per ardimento e sprezzo del pericolo. — Goggiam, aprile-maggio 1938-XVI.

Tahamè Bariagaber, ascari (63172). — Partecipava volontariamente ad una azione di pattuglia, lanciandosi arditamente su di un nucleo nemico, uccidendo due avversari e ponendo in fuga gli altri. Già distintosi in precedenti azioni. — Messenò Mariam, 4 novembre 1937, M. Corofù, 14 novembre 1937 - Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Teclè Gheremedin, ascari (88648). — Durante un combattimento si distingueva per spirito aggressivo e sprezzo del pericolo. — Messenò Mariam, 4 novembre 1937-M. Corofù, 14 novembre 1937-Assegherti, 21 maggio 1938-XVI.

Teclemariam Zerehannes, ascari. — Durante un combattimento occupava tra i primi una munita posizione avversaria e, a colpi di bombe a mano, costringeva il nemico a ritirarsi disordinatamente, lasciando sul terreno numerosi morti, armi e munizioni. — Zona Concià (Goggiam), 23 aprile 1938-XVI.

Tellà Tesfaghiorghis, buluc basci. — Durante uno scontro con nuclei nemici, guidava arditamente i suoi uomini al contrattacco, cooperando validamente a sventare un tentativo di aggiramento da parte del nemico. — Tàbotuascià-Jalet, 24 maggio 1938-XVI.

Tesfanchiel Andemariam, muntaz (603926). — Durante uno scontro con nuclei avversari, visto cadere ferito un graduado, correva in suo aiuto, liberandolo e ricacciando il nemico a colpi di bombe a mano. — Baremmà (Goggiam), 2 aprile 1938-XVI.

Tesfanchiel Uoldù, ascari. — Durante un combattimento, visto cadere gravemente ferito il proprio muntaz, incurante del pericolo, si lanciava in suo soccorso, facendogli scudo col proprio corpo e trasportandolo in luogo sicuro. Si lanciava quindi all'assalto, incitando i compagni alla lotta. — Rob Gheveà (Goggiam), 9 maggio 1938-XVI.

Tesfamariam Berich, ascari (78258). — Durante un combattimento, visto cadere un compagno, si lanciava in suo soccorso e, nonostante l'intenso fuoco avversario, riusciva a trarlo in salvo. — Corfò, 6 giugno 1938-XVI.

Tesfamariam Tellà, ascari. — Durante un combattimento, si lanciava tra i primi contro un forte nucleo avversario che tentava l'aggiramento di un reparto fortemente impegnato. Ferito, rifiutava ogni soccorso e incitava i compagni alla lotta. — Corfò, 6 giugno 1938-XVI.

Uoldegabriel Uoldenchiel, ascari. — Già distintosi durante l'intiera campagna, per aggressività e coraggio in violento combattimento, fra i primi si lanciava all'assalto, incitando i compagni coll'esempio. — M. Corofù, Assegherti, 14 novembre 1937-21 maggio 1938-XVI.

Zoudhè Bagatà, ascari. — In uno scontro si lanciava decisamente all'assalto e, incurante del fuoco avversario, con lancio di bombe a mano contribuiva a volgere in fuga il nemico. — Ghentò, 13 aprile 1938-XVI.

Zoudhè Berchè, ascari. — Durante un'azione, benchè ferito, continuava a far fuoco contro gli avversari. Esempio di attaccamento al dovere. — M. Corofù, 14 novembre 1937-Assegherti 24 maggio 1938-XVI.

(1806)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 995.

Modificazione al regime fiscale della distillazione del vinello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 8 dicembre 1932-XI, n. 1584, convertito nella legge 3 aprile 1933-XI, n. 352, è abrogato.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 giugno 1941-XIX, n. 996.

Disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito durante l'attuale stato di guerra e aggiornamenti alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« La graduatoria di merito per i colonnelli ed i generali è effettuata dalla Commissione centrale di avanzamento.

Per la formazione della graduatoria, la Commissione, in seguito all'esame del libretto personale e a discussione verbale tra i membri effettivi presenti, assegna all'ufficiale da valutare un coefficiente di merito compreso tra 1 e 100.

A parità di coefficienti di merito, gli ufficiali sono collocati nella graduatoria in ordine di anzianità assoluta e relativa nel grado.

La graduatoria compilata dalla Commissione è sottoposta all'approvazione del Ministro per la guerra il quale l'approva, dopo avervi apportate le modificazioni che ritenga necessarie ».

L'art. 79 è sostituito dal seguente:

« Ai colonnelli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) che, durante il servizio permanente, siano stati i più anziani del ruolo ed ai colonnelli del servizio di amministrazione e del servizio veterinario che, durante il servizio permanente, abbiano rivestito la carica di capo del servizio (o quella di capo del corpo per effetto delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge) può essere conferito, allorchè sono collocati nella riserva, su pro-

posta del Ministro per la guerra, sentita la Commissione centrale di avanzamento, il grado di maggiore generale ai soli effetti del Regio decreto 16 dicembre 1927-VI, n. 2210 e successive modificazioni ».

Il primo comma dell'art. 88 è sostituito dal seguente:

« Possono conseguire un vantaggio di carriera i tenenti, i capitani ed i maggiori di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio nonchè del Corpo automobilistico che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni: ».

L'art. 127 è sostituito dal seguente:

« Il vantaggio di carriera stabilito dall'art. 88 è concesso agli ufficiali che abbiano già ottenuto lo spostamento di ruolo in base all'art. 122 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899; il nuovo vantaggio attribuito sostituisce a tutti gli effetti quello precedentemente concesso.

Le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 88, si applicano anche nei riguardi degli ufficiali di complemento che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) quali richiamati dal congedo, abbiano prestato, per almeno un anno, anche se anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, continuativo servizio effettivo presso reparti od enti dislocati in Africa Settentrionale od Orientale o in territori stranieri;

b) abbiano prestato servizio presso reparti o comandi mobilitati in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

c) abbiano prestato dopo l'11 giugno 1940-XVIII almeno sei mesi di servizio presso reparti o comandi dell'Esercito operante ».

Art. 2.

A modifica di quanto è stabilito dal 1° comma — periodo 1° — dell'art. 94, dal 3° comma dell'art. 95 e dal 1° comma dell'art. 101 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra degli ufficiali dislocati in A. O. I. si effettuano con le seguenti norme:

il Comandante superiore delle Forze armate dell'A. O. I. segnala al Ministro per la guerra gli ufficiali che ritiene meritevoli della promozione o dell'avanzamento suddetto senza far luogo alla trasmissione della proposta e dei pareri prescritti dal 1° comma del citato art. 101;

sulla segnalazione del Comandante superiore delle Forze armate dell'A. O. I. decide il Ministro per la guerra con le norme stabilite nel 2° e 3° comma dell'art. 101 suddetto;

la promozione per merito di guerra e l'avanzamento per merito di guerra si effettuano con decorrenza dalla data del fatto d'armi che determinò la segnalazione da parte del Comandante superiore delle Forze armate dell'A. O. I., salvo che si riferiscano a fatti d'armi avvenuti anteriormente al 4 aprile 1941, nel qual caso avranno decorrenza da tale ultima data. La stessa norma vale per la promozione e l'avanzamento suddetti da effettuarsi in base a proposte compilate secondo le disposizioni della citata legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, ma non ancora decise dal Ministro per la guerra alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno — salvo l'art. 2 che ha effetto dal 4 aprile 1941-XIX e cesserà di avere efficacia sotto la data che sarà stabilita con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra d'intesa col Ministro per le finanze non oltre il termine di sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra — sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 997.

Modificazioni all'art. 54 del regolamento della Milizia nazionale della strada.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1931-IX, n. 836;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, che approva il regolamento per la Milizia nazionale della strada;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 54 del predetto regolamento;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma della strada, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 54 del regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, è sostituito dal seguente:

« Commissione speciale per i provvedimenti relativi al personale della Milizia nazionale della strada.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici - presidente dell'Azienda autonoma statale della strada - è istituita una speciale Commissione per l'esame dei seguenti provvedimenti:

1) avanzamento degli ufficiali da capo manipolo a primo seniore;

2) avanzamento dei sottufficiali, militi scelti e militi;

3) promozioni per meriti speciali o di guerra;

4) eliminazione dai ruoli e dispensa dal servizio degli ufficiali, sottufficiali, militi scelti e militi;

5) sospensione del giudizio in materia di avanzamento;

6) cancellazione dai quadri di avanzamento;

7) riammissione nei quadri.

I pareri della Commissione sono sottoposti alla decisione del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada.

La Commissione è così composta:

Comandante la Milizia nazionale della strada, presidente;

Comandante in seconda la Milizia nazionale della strada, componente;

Tre ufficiali superiori della Milizia nazionale della strada, su designazione del Comandante la Milizia nazionale della strada, componenti.

Uno dei componenti, designato dal comandante la Milizia nazionale della strada fungerà da segretario.

Qualora la Commissione dovesse prendere in esame un ufficiale di grado corrispondente a primo seniore, in luogo dei tre ufficiali superiori della Milizia nazionale della strada, saranno chiamati a far parte della Commissione tre consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati dal Comando generale Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

La Commissione è convocata dal comandante la Miliza nazionale della strada ogni qualvolta se ne presenti la necessità ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX, n. 998.

Proroga del termine assegnato per la esecuzione del piano regolatore della regione di Marassi in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 27 aprile 1916, n. 485, con la quale fu approvato il piano regolatore della regione di Marassi in Genova, e fu assegnato il termine di venticinque anni a decorrere dalla data del 5 maggio 1916 per l'esecuzione del piano;

Vista la domanda in data 21 aprile 1941-XIX, tempestivamente presentata, con la quale il podestà di Genova ha chiesto una proroga di otto anni al termine assegnato con la citata legge, per l'esecuzione del piano stesso;

Vista la lettera n. 17394 del 3 maggio 1941-XIX con la quale la prefettura di Genova ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga anzidetta;

Considerato che la richiesta proroga trova giustificazione in ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, e particolarmente in difficoltà costruttive determinate dalle vigenti restrizioni sull'impiego del cemento;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato di otto anni a decorrere dal 5 maggio 1941-XIX, il termine assegnato, per l'esecuzione del piano regolatore della regione di Marassi in Genova, con la legge 27 aprile 1916, n. 485.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 55. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX, n. 999.

Riduzione, durante l'attuale stato di guerra, dei periodi di comando stabiliti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dalla data del presente decreto e fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra, fermo restando il disposto dell'art. 1 lettera *b*) della legge 9 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, i periodi di comando stabiliti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sono ridotti a dodici mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX, n. 1000.

Autorizzazione al comune di Malcesine a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore G.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 giugno 1939-XVII, n. 983, con il quale il comune di Malcesine venne autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1940, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*;

Vista la domanda prodotta dal Comune per ottenere la proroga della accennata autorizzazione;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale espresso nella seduta del 5 luglio 1941-XIX;
Visto l'art. 28 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Malcesine è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1942, le imposte di consumo con la tariffa della classe superiore *G*.

Art. 2.

All'Azienda autonoma di soggiorno del comune di Malcesine è devoluto un quinto del maggior provento netto derivante dall'autorizzazione di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 68. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Conca » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:
Fondo denominato « Posta Conca », riportato nel catasto del comune di Foggia in testa a Di Loreto Valerio, Massimo, Pia, Olga, fratelli e sorelle fu Achille, proprietari e Cialente Alfonsina fu Massimo, ved. Di Loreto, usufruttuaria in parte, alla partita 825, foglio di mappa 189, particelle 7, 8, 12, per la superficie di Ha. 130.84.27 e l'imponibile di L. 5887,92.
Il fondo confina: a nord-est, con Ente comunale di assistenza di Barrea e con Di Loreto Enrico di Valerio; a sud-est, con Statella Giovanni ed altri; a sud, con De Meis Nicola fu Marco; a sud-ovest, con Ovile nazionale; ad ovest, con il Regio tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri;
Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta Conca » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 270.000 (duecentosettantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1941-XIX
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 362.

(3768)

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Corona » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 20 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:
Fondo denominato « Posta Corona », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa a Iannuzzi Anna fu Sebastiano, art. 453, foglio di mappa 142, particella 1, per la superficie complessiva di Ha. 77.49.30 e con la rendita imponibile di L. 2324,79.
Detto fondo confina: a nord, con proprietà di Siciliano Di Rende Francesca, ved. Del Pozzo; ad est, col tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri; a sud, con proprietà di Iannuzzi Giovanni; ad ovest, col tratturello Foggia;
Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta Corona » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 150.000 (centocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 361. — D'ELIA

(3769)

REGIO DECRETO 19 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Striscia » nell'Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

a) fondo denominato « Striscia » riportato nel catasto rustico del comune di Sabaudia (già Sezze), in testa alla ditta Ferraioli Filippo fu Giuseppe e Ferraioli Gaetano fu Vincenzo, alla partita 69, foglio di mappa 144, particelle 2/*a*, 3, 5, 7/*a*, 8, 9, 10/*a*, 11, 15/*a*, 15/*b*, 16, 18/*a*, 19, 20/*b*, 20/*c*, 21/*a*, 22/*a*, per la superficie di Ha. 29.86.00 e con l'imponibile di L. 449,69;

b) fondo denominato « Striscia » riportato nel nuovo catasto rustico del comune di Sabaudia (già Terracina) in testa alla ditta Ferraioli Filippo fu Giuseppe e Ferraioli Gaetano fu Vincenzo, alla partita 69, foglio di mappa 2, particelle 1/*a*, 3, 6/*a*, 10/*a*, 13/*a*, per la superficie di Ha. 32.70.20 e con l'imponibile di L. 318,15;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 17 dicembre 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;
Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;
Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Striscia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 100.000 (centomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1941-XIX
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 105. — LESEN

(3708)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Michele » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Michele » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Parente Caterina fu Giovanni maritata Petrella Francesco, al foglio di mappa 17, particella 31, al foglio di mappa 18, particelle 25 e 88, per la superficie complessiva di Ha. 2.26.52 e con l'imponibile di L. 249,22.

Il suddescritto fondo è composto da tre distinti appezzamenti contraddistinti in catasto, con la particella 31 del foglio di mappa 17, con la particella 25 del foglio di mappa 18, con la particella 88 del foglio di mappa 18. Il primo confina con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la strada comunale « Stretta », con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco. Il secondo confina con la proprietà Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, con la proprietà Petrella Michele ed altri fu Francesco, con la strada comunale « Stretta ». Il terzo confina con la proprietà Abbate Caterina fu Giovanni, con la proprietà Abbate Filippo ed altri fu Pasquale, con la proprietà Parente Carlo e Gaetano fu Nicola, con la strada comunale di Cancello, con la proprietà Abbate Giovanni fu Francesco e figli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Michele » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1941-XIX
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 38. — LESEN

(3710)

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore » (fabbricati, terreni annessi e strada) riportato nel catasto del comune di Foggia, in testa a Lo Muzio Michele, Antonio e Nicola, fratelli fu Giuseppe, per 6/12; Lo Muzio Nicola fu Francesco e De Petra Giulio fu Carlo-Eugenio per 4/12; D'Angelo Francesco fu Pasquale; Scopece Luigi fu Giacomo e Muscio Teresa fu Salvatore, coniugi per 1/12 e Lo Muzio Ciro fu Francesco per 1/12, alla partita 1516, foglio di mappa 40, particelle 1/1, 2, 3/*a*, per la superficie di Ha. 5.12.67 e con l'imponibile di L. 150,26 (fabbricati e terreno annesso); e nello stesso catasto vigente del comune di Foggia in testa alla ditta Lo Muzio Ciro fu Francesco; D'Angelo Francesco fu Pasquale; Scopece Luigi fu Giacomo e Muscio Teresa fu Salvatore, coniugi, alla partita 1473, foglio di mappa 40, particella 3/*i*, per la superficie di Ha. 0.11.41, e con l'imponibile di L. 5,13 (stradetta comune). Detti fabbricati con terreni annessi confinano: a nord, con proprietà Filiasi; ad est, con terre Lo Muzio Michele, De Petra dott. Giulio, Lo Muzio Nicola, coniugi Scopece e con la stradetta comune; ad sud, con proprietà di Lo Muzio Antonio; ad ovest, con Regio tratturo Aquila-Foggia.

La stradetta comune confina: a nord, con terre dei coniugi Scopece e di D'Angelo Francesco; a sud, con proprietà di Aiello Ottavia; ad ovest, con la zona di terreno in comproprietà;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 50.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 17. — LESEN

(3767)

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria S. Nicola » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 3 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 setttembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria S. Nicola », riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa a Disilluso Giuseppe fu Sante, alla partita 360, foglio di mappa 217, particelle 14, 15, 16, 17, per la superficie di Ha. 82.98.66, e con l'imponibile di L. 4564,25.

Il fondo confina: a nord-est, con terreni appartenenti agli eredi Di Gioia Luigi fu Francesco Paolo; ad est, con tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri; a sud-est, con terreni di Trifiletti Amelia fu Giuseppe; ad ovest, con Graziani Maria fu Achille ed altri e con terreni di Graziani Filippo fu Achille; a nord-ovest, con terreni di Antonucci Celeste e Delfina fu Amico.

Dalla superficie anzidetta debbono detrarsi ettari 0.50.00 perchè occupati dalla conduttura principale dell'acquedotto Pugliese;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria S. Nicola » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 185.000 (centottantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1941-XIX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 14. — LESEN

(3643)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Sepone » ed altri nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 28 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Sepone », « Olmitello », « Fiume Morto », « Fattore », « Strada Vecchia », « Sambuco » e « Gisonne », di pertinenza dei signori Gravante Margherita e Rosaria fu Francesco, Petrella Innocenzo, Carmela e Filomena fu Mattia, Petrella Mattia fu Luigi e Petrella Francesco e Carmosina fu Francesco, riportati nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Gravante Margherita, Antonia e Rosaria fu Francesco, foglio di mappa 6, particella 17/*b*; foglio di mappa 8, particelle 18/*b* e 32/*b*; foglio di mappa 9, particelle 8/*a* e 17/*a*; foglio di mappa 17, particella 21/*b*; foglio di mappa 18, particella 37/*b*; foglio di mappa 8, particella 9/*a*; per la superficie complessiva di Ha. 4.49.91 e con l'imponibile di L. 494,31.

Il fondo « Sepone » confina con le proprietà di Morelli Domenico e Maria fu Bernardino del comune di Cancello, di Gravante Nicola fu Antonio.

Il fondo « Olmitello » confina con le strade comunali « Olmitello » e di « Cancello », con le proprietà di Parente Filomena e Giovannina di Francesco e Natale Brigida fu Giuseppe ved. Palazzo, di Gravante Nicola fu Antonio.

Il fondo « Fiume Morto » confina con le proprietà di Saitto Margherita fu Raffaele, di Gravante Angelo, Giovanni ed altri fu Pasquale, di Parente Filomena e Giovannina di Vincenzo, di Gravante Nicola fu Antonio.

Il fondo « Fattore » confina con le proprietà di Gravante Angelo, Giovanni ed Antonio Maria fu Pasquale e Parente Brigida, Giuseppina ed altri di Francesco, di Gravante Nicola fu Antonio, di Raimondo Maddalena fu Salvatore.

Il fondo « Strada Vecchia » confina con le proprietà di Petrella Maddalena e Matilde di Paolo, di Parente Filomena di Francesco, di Gravante Nicola fu Antonio, con la strada comunale « Olmitello ».

Il fondo « Sambuco », confina con le proprietà di Pignatelli Luigi fu Riccardo, di Mirra Luigi fu Gennaro, di Gravante Nicola fu Antonio, con la strada comunale di Cancello.

Il fondo « Gisonne » confina con le proprietà di Pignatelli Luigi fu Riccardo, di Gravante Nicola fu Antonio, di Gravante Caterina fu Antonio, con la strada comunale degli « Schiavi »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Sepone », « Olmitello », « Fiume Morto », « Fattore », « Strada Vecchia », « Sambuco » e « Gisonne » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 13.500 (tredicimilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 95. — LESEN

(3719)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Masseria Schiavi » e « Maisone » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Masseria Schiavi e « Maisone » di pertinenza dei signori: Mirra Giovanni, Salvatore e Pasquale fu Gaetano; Mirra Antonio, Salvatore e Cristina fu Pasquale; Mirra Teresa fu Carlo e Mirra figli maschi di Pasquale fu Gaetano, riportati nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Mirra Giovanni, Lucrezia, Antonio e Pasquale, fratelli e sorelle fu Gaetano; Mirra Antonio, Salvatore e Giovanni fratelli fu Pasquale proprietari e Mirra Lucrezia suddetta usufruttuaria in parte, al foglio di mappa 18, particelle 1, 66 e 72, per la superficie complessiva di ettari 10.10.15 e con l'imponibile di L. 860,90.

Il fondo « Masseriella Schiavi » confina con le strade comunali di Cancello e Prataro, con le proprietà di Fratta Francesco fu Antonio, di Mirra Gennarino e Vincenzino di Antimo.

Il fondo « Maisone » confina con le strade comunali Prato e Prataro, con le proprietà di Del Balzo Luciano ed altri fu Antonio, di Mirra Vincenzo fu Gennaro, di Abbate Giovanni fu Francesco;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Masseria Schiavi e « Maisone » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 30.000 (trentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1941-XIX
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 201. — LESEN

(3707)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Parchetiello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Parchetiello » di pertinenza dei signori Papa Donato fu Domenico, Petrella Giovannina fu Enrico in Papa, Papa Antonio e Giuseppe di Donato, riportato in catasto del comune di Grazzanise in testa a Papa

tata Papa, al foglio di mappa 17, particelle 17 e 19, per la superficie di Ha. 0.43.11 e con l'imponibile di L. 29,57.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale « Prato », con le proprietà di Rauso Pasqua fu Gennaro, di Petrella Giovannina fu Enrico;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Parchetiello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1200 (milleduecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 102. — LESEN

(3709)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1941-XIX.

Attivazione del nuovo catasto per i Comuni del distretto delle imposte dirette di Tivoli (Roma).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1539;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che modifica l'art. 51 del testo unico citato;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con R. decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;

Ritenuto necessario nel pubblico interesse di iniziare la conservazione del nuovo catasto in alcuni Comuni del distretto delle imposte di Tivoli in provincia di Roma;

Decreta:

Il nuovo catasto dei terreni, formato a norma del testo unico sul nuovo catasto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, andrà in vigore alla data 1° ottobre 1941 per i comuni di Anticoli Corrado, Arsoli, Camerata Nuova, Casape, Castel Madama, Ciciliano, Cineto Romano, Guidonia Montecelio per le sole due sezioni censuarie di Le Fosse e di Montecelio, Licenza, Mandela, Percile, Riofreddo, Roccagiovine, Roviano, Sambuci, San Gregorio da Sassola, San Polo dei Cavalieri, Sant'Angelo Romano, Saracinesco, Tivoli, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, del distretto delle imposte di Tivoli in provincia di Roma.

Alla data predetta per i Comuni sopra menzionati avrà inizio la conservazione del nuovo catasto terreni e cesseranno le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(3771)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1941-XIX.

Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Como a ricevere in deposito anche merci estere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1939-XVII, che autorizza la Società anonima Magazzini generali di Como a gestire in Como, via Stelvio n. 4, magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, nonchè il successivo decreto Ministeriale 2 novembre 1939-XVIII, che autorizza la predetta Società a trasferire la sede dei succitati magazzini generali in Como, via Borgovico, 17;

Vista l'istanza in data 16 febbraio 1941-XIX presentata dalla Società più volte citata per essere autorizzata a ricevere in deposito anche merci estere, in magazzini a chiusura ufficiale;

Visto il nulla osta concesso al riguardo dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette;

Considerato che, ai fini della concessione della richiesta autorizzazione al ricevimento in deposito di merci estere, si è ravvisata l'opportunità di apportare talune modificazioni formali al regolamento per l'esercizio dei Magazzini generali autorizzati coi decreti Ministeriali 3 febbraio 1939-XVII e 2 novembre 1939-XVIII, più sopra citati, unitamente ad alcune riduzioni e semplificazioni alle tariffe vigenti pei depositi effettuati nei Magazzini generali su indicati;

Considerato che il Consiglio provinciale delle corporazioni di Como ha espresso parere favorevole sia circa la concessione ai Magazzini generali di Como, dell'autorizzazione a ricevere in deposito anche merci estere, sia circa le proposte modificazioni delle condizioni regolamentari e delle tariffe attualmente vigenti pei Magazzini generali in esame;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali di Como, è autorizzata a ricevere in deposito, nei magazzini generali esistenti in Como, via Borgovico, 17, anche merci estere, alle condizioni regolamentari e tariffarie risultanti dal testo a stampa allegato alla deliberazione 11 luglio 1941-XIX del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Como.

Le condizioni regolamentari e tariffarie di cui al precedente comma si intendono estese anche ai depositi di merci varie, nazionali e nazionalizzate, effettuati nei Magazzini generali in esame.

Art. 2.

La cauzione di L. 50.000 in titoli di Stato al portatore, a suo tempo prestata dalla Società anonima Magazzini generali di Como in conformità di quanto disposto dall'art. 2 del R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126, a garanzia dei depositi di merci nazionali e nazionalizzate si intende concessa anche a garanzia dei depositi di merci estere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
p. Il Ministro per le corporazioni — AMICUCCI

(3779)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Ravenna;

Vista la deliberazione 16 luglio 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche dell'art. 4 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Ravenna, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Ravenna è fissata in L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1941-XIX

p. Il Ministro: NANNINI

(3754)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58 n. 2 della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 14 settembre 1941 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Alberti Alfredo residente nel comune di Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese, è stato dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 27 ottobre 1941, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 settembre 1941-XIX

p. Il Ministro: PELOSI

(3785)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 16 settembre 1941-XIX - N. 189

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,20	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,45
Id. 3,50 % (1902)	73,40
Id. 3 % lordo	52,80
Id. 5 % (1935)	92,875
Redimibile 3,50 % (1934)	72,875
Id. 5 % (1936)	94,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,25
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,475
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,35
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	96,725
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,525
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 17 settembre 1941-XIX - N. 190

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,20	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	38),23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romània (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,70
Id. 3,50 % (1902)	73,40
Id. 3 % lordo	52,825
Id. 5 % (1935)	92,825
Redimibile 3,50 % (1934)	72,90
Id. 5 % (1936)	94,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,25
Buoni del Tesoro novennali 4 % scad. 15 febbraio 1943	96,40
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	96,225
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	96,75
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,525
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classifica in terza categoria delle opere idrauliche del Vallone Canestro o torrente S. Callisto, affluente di sinistra del fiume Pescara.

Con decreto Reale 11 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti addì 16 agosto 1941-XIX al registro 18, foglio 225, sono state classificate tra le opere idrauliche di terza categoria quelle occorrenti per la sistemazione del Vallone Canestro o torrente S. Callisto, affluente di sinistra del fiume Pescara, nel tratto tra la curva di livello 650 ed il suo sbocco nel Pescara ed interessanti i beni compresi nel perimetro delimitato nell'apposita planimetria allegata al decreto stesso.

(3773)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica concernente il prezzo dei combustibili liquidi

Nel provvedimento n. 118 del 2 settembre 1941, relativo al prezzo dei combustibili liquidi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 in data 9 settembre 1941-XIX a pag. 3564, ultima colonna, località: Porto San Giorgio: invece di L. 255,90, leggasi L. 255,60; località Fano: invece di L. 250,30 leggasi L. 250,80; a pag. 3565, seconda colonna: invece di «senza altro *sgravio*» leggasi «senza altro *aggravio*».

(3784)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento degli organi amministrativi delle Casse comunali di credito agrario di Greccio e Salisano, in provincia di Rieti, e assunzioni delle gestioni dei patrimoni delle medesime da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Greccio e di Salisano, in provincia di Rieti, non possono utilmente funzionare;

Dispone:

I Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Greccio e di Salisano, in provincia di Rieti, sono sciolti e la gestione del patrimonio delle Casse stesse è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dei sopra citati Enti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3560)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, in liquidazione, con sede in San Sperate (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 luglio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, con sede nel comune di San Sperate (Cagliari), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 13 dicembre 1940-XIX con il quale il rag. Silvio Trudu è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonio Lussu fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Sperate, avente sede nel comune di San Sperate (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Silvio Trudu.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3699)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa (Cagliari)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 maggio 1941-XIX, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, con sede nel comune di Solarussa (Cagliari);

Dispone:

I signori Salvatore Franzinu fu Francesco, Francesco Usai fu Salvatore e Giovanni Ruggiu fu Beniamino, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Solarussa, avente sede nel comune di Solarussa (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3700)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Sisto Papa Martire» di Bellegra, in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 15 luglio 1940-XVIII che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale «San Sisto Papa Martire» di Bellegra, con sede nel comune di Bellegra (Roma), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 4 settembre 1940-XVIII, con il quale il sig. Stefano Albensi è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Stefano Albensi ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonio Figliola fu Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «San Sisto Papa Martire» di Bellegra, in liquidazione, avente sede nel comune di Bellegra (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Stefano Albensi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3698)

Nomina del commissario provvisorio della Cassa di prestanza agraria sopra pegni di Frigento (Avellino)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'art. 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor Carmine Pomponio è nominato commissario provvisorio della Cassa di prestanza agraria sopra pegni di Frigento, Monte di credito su pegno di 2ª categoria, con sede in Frigento (Avellino), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3701)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione, in liquidazione, con sede in Bagheria (Palermo).

Nella seduta tenuta il 10 settembre 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Unione, in liquidazione, con sede in Bagheria (Palermo), il cav. avv. Cristoforo Monti, è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi degli articoli 58 e 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3782)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione al grado 8° nel ruolo dei servizi tecnici

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1931;
Visto il R. decreto 21 agosto 1940-XVIII, n. 1379, e relativo regolamento;
Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1940-XIX, n. 158;
Visto il verbale della Commissione d'avanzamento in data 9 giugno 1941-XIX;

Determina:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione al grado 8° nel ruolo dei servizi tecnici:

1. Grazioli Tullio . . . . punti 8,87
2. Vacchelli Alessandro . . . . » 8,75
3. Ricca Alfredo . . . . » 8,75
4. Piroddi Mario . . . . » 8,62
5. Portanova Ettore . . . . » 8 —
6. Raffaelli Pietro . . . . » 8 —
7. Sallier De La Tour Carlo . . . . . . » 7,87
8. Rota Armando . . . . » 7,87
9. Puppi Silvano . . . . » 7,62
10. Flamini Pietro . . . . » 7,50

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà decorrenza dal 10 giugno 1941-XIX.

Roma, addì 12 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BENINI

(3775)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria generale del concorso a 80 posti in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 19 gennaio 1941-XIX con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a 80 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri;
Visto il decreto Ministeriale del 21 marzo 1941-XIX con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del suddetto concorso;
Visto il decreto Ministeriale del 25 marzo 1941-XIX con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande documentate ed è stato fissato il giorno di inizio degli esami del suddetto concorso;
Visto il decreto Ministeriale del 3 maggio 1941-XIX con il quale è stata modificata la composizione della Commissione esaminatrice;
Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati classificati nel concorso a 80 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, rispettivamente per le categorie 1ª e 4ª (ingegneri aeronautici ed ingegneri d'armamento), 2ª (ingegneri edili), 3ª (ingegneri radioelettricisti), 5ª (ingegneri chimici).

Idonei per le categorie 1ª e 4ª

1. Brutti Corrado
2. Rege Gianas Franco
3. Borghesi Bruno
4. Mercuri Ermanno
5. Scarpa Mario
6. Giusti Lorenzo
7. Vasetti Fernando
8. Gnisci Ugo
9. Baldelli Enrico
10. Della Croce Di Doyola Carlo
11. Macioce Ernesto
12. Ciampolini Giulio
13. Falconi Mario
14. Palieri Bruno
15. Annaratone Alessandro
16. Tedesco Antonino
17. Martuscelli Mario
18. Innocenzi Guido
19. Marcucci Diego
20. Ospitali Giorgio
21. Palladini Ugo
22. Rossini Guido
23. Buzzoli Alberto

Idonei per la categoria 2ª

1. Sansonetti Francesco
2. Nibaldi Giuliano
3. Bengarzoni Venanzio
4. Famularo Antonio
5. Guerci Carlo
6. Di Gioia Vincenzo
7. Caputi Mario
8. Bernardi Renato
9. Kambo Carlo
10. Moraldi Giorgio
11. Belvederi Vittorio
12. Saccardo Gio Batta Domenico
13. Messina Luciano

Idonei per la categoria 3ª

1. Dell'Aira Michele
2. Pellicciari Decio
3. Genovese Roberto
4. Vallese Lucio
5. Barzilai Giorgio
6. Guggi Giorgio
7. Bravi Renzo
8. Bernagozzi Vittorio
9. Fontana Ludovico
10. Zanda Enrico

Idonei per la categoria 5ª

1. Capasso Carlo
2. Rizzardi Giuseppe
3. Oddo Ferdinando
4. Rinaldi Angelo
5. Isidor Roberto
6. Da Vià Mario
7. D'Escamard Alfredo
8. Lambardi Lelio
9. Savi Luigi
10. Iaconelli Francesco
11. Lorenzoni Antonio
12. Bonetti Cesare
13. Rossini Alberto
14. D'amore Giuseppe

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 agosto 1941-XIX

p. *Il Ministro*: PRICOLO

(3776)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.